

## **MALATTIA COVID SENZA TAGLI**

Da mesi i dipendenti della Funzione Pubblica, i dirigenti, gli addetti alla gestione del personale e noi sindacalisti ci chiediamo se il periodo trascorso in malattia per infezione da Covid 19 sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero oppure se fosse una "semplice malattia".

Per la verità, pur ritenendo subire oltre al danno anche la beffa, eravamo giunti alla conclusione che il Governo Draghi, con il Decreto-legge del 24/12/2021, avesse abrogato la disposizione normativa che equiparava la malattia per Covid al ricovero ospedaliero e dunque abbiamo ritenuto che da gennaio 2022, chi avesse contratto il Covid dovesse subire le decurtazioni già previste dal Decreto Brunetta per tutte le altre malattie.

Il Ministero della Giustizia, ricevuta risposta ad apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, ha diramato la circolare del 5 luglio 2022 ed *"ha chiarito che la disposizione di cui all'art.87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente "in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto-legge n. 24, né da altre fonti normative". Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comparto".*

Siamo contenti di esserci sbagliati avendo fornito un'interpretazione restrittiva.

Ora occorrerà verificare se siano state applicate anche le decurtazioni per malattia in caso di Covid perché, in tal caso, occorrerà chiedere la corresponsione del denaro indebitamente trattenuto.

A beneficio di tutti alleghiamo la circolare.

Segretario Generale  
*(Claudia Ratti)*